



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al merito civile

OGGETTO: Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19. **Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno.**

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale sono state adottate "Misure urgenti connesse con la proroga (31 gennaio 2021) della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"

RICHIAMATI

- il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, convertito dalla Legge n. 13 del 05.03.2020;
- il Decreto Legge 25.03.2020 n.19, rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 convertito dalla Legge n.35 del 22 maggio 2020, così come modificato dal Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla Legge 14.07.2020 n. 74;

VISTO il DPCM del 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 con il quale sono state previste ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il recente incremento dei casi sia sul territorio comunale che nelle zone limitrofe, che hanno portato la provincia di Barletta-Andria-Trani ad essere una delle province in Puglia con un più elevato aumento di casi;

ATTESA la necessità, per quanto su indicato, di dover adottare misure più restrittive a tutela della salute pubblica;

PRESO ATTO che le richiamate norme nazionali e regionali si pongono come obiettivo il distanziamento sociale, l'adozione di tutte le misure prudenziali ivi compreso l'uso della mascherina, il divieto di ogni forma di assembramento, ogni misura per limitare gli spostamenti al fine di contenere e limitare la diffusione del Covid-19;

CONSIDERATO che nel territorio comunale vi è una particolare concentrazione di pubblici esercizi che, di fatto, seppur limitati nell'esercizio della loro attività, sono luoghi con elevata presenza di persone tanto da non garantire un capillare controllo sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina;

CONSIDERATO altresì, che si rende necessario regolamentare le attività di commercio su aree pubbliche definendo il calendario di svolgimento dei mercati giornalieri e del mercato settimanale del sabato e reiterando l'ordinanza sindacale prot. 76999 del 13 novembre 2020 di sospensione delle attività di vendita di beni usati su aree pubbliche su posteggi nei mercati giornalieri e nel mercato settimanale del sabato.

RITENUTO che, per quanto sopra richiamato, al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica, occorre mettere in campo iniziative urgenti volte ad evitare gli assembramenti;

DATO ATTO che le Amministrazioni comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dell'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali, a condizione che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;

VALUTATA la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in permissa dal **giorno 24 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021**, eventualmente reiterabile e modificabile anche più volte fino al tempo in cui permane la situazione emergenziale da Covid-19, salvo proroghe, le misure di seguito indicate:

1. la **limitazione** per i servizi di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie e bracerie) del servizio da asporto per le sole **bevande dalle ore 5,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00** sull'intero territorio comunale, fatto salvo il servizio di asporto per i soli alimenti e prodotti di pasticceria e gelateria dalle ore 5,00 alle 22,00.
2. La sospensione delle attività di vendita di beni usati su aree pubbliche su posteggi nei mercati giornalieri e nel mercato settimanale del sabato.
3. Lo svolgimento del mercato del settimanale nella sola giornata del **28 dicembre 2020**.
4. Lo svolgimento dei mercatini giornalieri il 24 e 31 dicembre 2020, il 2 e 5 gennaio 2021 per le **solo attività di vendita di generi alimentari** e il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 per tutte le attività di vendita, di generi **alimentari e non**.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad euro 3.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

Informa altresì che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali

DISPONE

Che copia della presente

- venga pubblicata sul sito web del Comune di Barletta al fine di darne la massima diffusione
- venga trasmessa al Sig. Prefetto di Barletta Andria Trani
- venga trasmessa per pec alle forze dell'ordine presenti sul territorio, Questura di Bari, Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Bari;
- venga trasmessa alla Società BAR.S.A. S.p.a., per quanto di competenza.

Al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato il controllo per il rispetto della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199)

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito

